

## **COMUNICAZIONE**

Roma, 24 maggio 2018 – L’Agenzia comunica che, in relazione a quanto disposto dal decreto direttoriale 30 marzo 2018, n. 38169, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1050 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è già disponibile nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli l’applicativo per l’acquisizione delle dichiarazioni di ubicazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. dismessi e delle relative schede di gioco.

L’applicazione “Dichiarazione di Ubicazione post-dismissione” è raggiungibile dall’area dedicata già in uso per accedere al servizio telematico di presentazione e gestione delle richieste di iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 82, della legge n. 220/2010 e ss.mm.ii., ([https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi\\_intr/servizio tele matico presentazione ries](https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/servizio_tele_matico_presentazione_ries)).

Si evidenzia che l’accesso a tale nuova funzionalità è consentito ai soggetti che siano iscritti o siano stati iscritti nel predetto elenco, utilizzando le medesime credenziali utente già in possesso.

**Sino al 4 giugno 2018** è consentito rendere le dichiarazioni di ubicazione degli apparecchi che siano stati dismessi sino al 21 maggio 2018. Per tutti gli altri apparecchi dismessi e a regime le dichiarazioni di ubicazione dovranno essere rese **entro 10 giorni dalla dismissione**.

Il dichiarante è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni già presenti (corrispondenti all’ultima ubicazione censita in banca dati) e, eventualmente, aggiornarle, distintamente, per ciascun apparecchio di gioco dismesso e per la scheda di gioco ad esso associata.

**Qualora gli apparecchi dismessi siano in possesso di soggetto diverso dal proprietario, l’obbligo di resa della dichiarazione di ubicazione sarà in capo al possessore.**

**A partire dal giorno 15 giugno p.v. ed entro i successivi 10 giorni, il possessore/non proprietario dovrà altresì dichiarare, tramite il citato applicativo, il codice fiscale del proprietario degli apparecchi dismessi.** Successivamente e a regime la dichiarazione di ubicazione degli apparecchi dismessi e del codice fiscale del proprietario dovranno essere rese contestualmente.



In caso di omessa dichiarazione del codice fiscale del proprietario degli apparecchi dismessi, la responsabilità in ordine agli obblighi di smaltimento e distruzione degli apparecchi rimangono in capo al possessore.

Ferma restando la possibilità di modificare l'ubicazione degli apparecchi, le funzionalità dell'applicativo per inserire le operazioni di distruzione e di cessione all'estero o al produttore, per il quale la normativa prevede un termine di sei mesi dalla data di dismissione, **saranno rese disponibili a far data dal 15 luglio p.v.**

*Il Direttore dell'Ufficio*

Dott. Antonio Giuliani

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 39/1993)